


COMUNE DI FELITTO

Provincia di Salerno

Comando Polizia Municipale



Ordinanza n. 15 del 11/09/2009 per la disciplina della circolazione stradale

IL COMANDANTE

Preso Atto che domenica 13 settembre 2009, nel ambito del centro abitato si terranno i festeggiamenti di Maria SS. di Costantinopoli, ove si prevede un notevole afflusso di veicoli e persone;

Vista la delibera di G. C. n. 95 del 12 agosto 2003, con la quale si istituisce l'isola pedonale comprendente un tratto di centro urbano compreso tra parte di via Alario e parte di via Roma;

Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico che vi si svolge;

Visto l'art.7, comma 9, del D.Lgs.285/92 relativo alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

Visto l'Art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267;

Visto il nulla-osta prodotto dalla Provincia di Salerno datato 08/09/2009 acquisito al protocollo di questo ente al numero 4458;

In virtù dei poteri conferitimi;

SI ORDINA

L'istituzione di un'isola pedonale per il giorno **Domenica 13 settembre 2009 dalle ore 20,00 sino alle ore 0,100 del giorno successivo**, nel tratto di strada che attraversa il centro urbano compreso tra via Alario, altezza del numero civico 20, e via Roma, all'altezza del numero civico 62 con conseguente deviazione del traffico sulla strada comunale Bivio Cimitero – San Martino.

Nelle predette ore, nella suddetta isola pedonale:

E' vietata la sosta a tutti i veicoli;

E' vietata la circolazione a tutti i veicoli non autorizzati;

E' consentito il transito, ai veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea, al trasporto dei portatori di handicap, muniti di regolare permesso, a quelli delle forze di polizia e di soccorso, nonché a quelli dei residenti da e per raggiungere la propria abitazione nel centro storico, non diversamente raggiungibile, con l'obbligo per tutti di procedere a **passo d'uomo** e con cautela.

I veicoli che percorrono la strada ex SS488 in direzione da Castel San Lorenzo verso Laurino e Stio e viceversa utilizzeranno, in alternativa, la strada Comunale Bivio Cimitero – San Martino.

La presente sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio e nei luoghi pubblici nonché mediante collocazione di apposita segnaletica.

E' fatto obbligo a chiunque l'esatta osservanza della presente.

I Funzionari, gli Ufficiali, gli Agenti, ai quali è demandato dal art. 12 del Nuovo Codice della strada l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.



IL COMANDANTE
(Ten. Giuseppe Parisi)